

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 7 luglio – 11 luglio 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

Parere MIT 3 giugno 2025 n. 3464

Con il parere n. 3464 del 3 giugno 2025, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione del malfunzionamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, è stato richiesto:

- se tale malfunzionamento debba intendersi come un problema tecnico che impedisce temporaneamente l'utilizzo del sistema, oppure come l'indisponibilità di singoli certificati dovuta all'assenza di convenzioni con gli enti certificanti;
- se, in caso di indisponibilità del FVOE o di singoli certificati, la stazione appaltante possa procedere alla richiesta dei certificati "fuori FVOE", ad esempio:
 - o tramite PEC all'ente certificatore
 - o tramite altri portali come la BDNA (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

Il parere precisa che la norma fa riferimento a un malfunzionamento "anche parziale" del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili tramite tale piattaforma. In presenza di un malfunzionamento tecnico persistente, la stazione appaltante è legittimata a disporre l'aggiudicazione, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione (art. 99, comma 3 bis D.lgs. n. 36/2023).

Resta tuttavia fermo l'obbligo di completare le verifiche sui requisiti nel rispetto di un termine congruo, mediante le modalità previste dai soggetti certificatori. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, richieste via PEC o l'utilizzo di portali alternativi come la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNA), secondo quanto previsto dall'art. 12 della Delibera ANAC n. 262/2023.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3516

Con il parere n. 3516/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di sostituire la garanzia definitiva del 5% prevista dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023 con l'applicazione di una ritenuta del 10% sui SAL, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del medesimo decreto.

Nel parere viene evidenziata evidenza che le disposizioni richiamate nel quesito trovano applicazione in **ambiti normativi differenti e non sovrapponibili**: l'art. 53 disciplina in

modo esaustivo le garanzie previste per le procedure sottosoglia, mentre l'art. 117 è riferito ai contratti sopra soglia.

Tale distinzione è stata confermata anche dall'ANAC che ha ribadito (Parere del 26/09/2023) che le due norme attengono a istituti differenti, da applicarsi in base alla natura e all'importo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, alle procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea si applicano prioritariamente le disposizioni contenute negli articoli 48-55 del D.lgs. 36/2023; solo per le parti non espressamente regolate da tali norme è ammesso il ricorso alla disciplina generale prevista per i contratti sopra soglia.

Alla luce di tale quadro sistematico, il parere conclude che **la sostituzione della garanzia definitiva con la ritenuta sui SAL non è ammissibile**, poiché l'art. 53 del Codice detta una disciplina compiuta ed esaustiva per gli appalti sottosoglia.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

STAZIONI APPALTANTI, NUOVO MODULO E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA QUALIFICAZIONE CON RISERVA

Con comunicato pubblicato sul proprio sito l'8 luglio 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi in merito al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, entrato in vigore il 1° luglio 2025.

In particolare, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 (cosiddetto "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici), sono stati messi a disposizione nuovi strumenti e documenti tecnici, tra cui un modulo aggiornato per la presentazione dell'istanza e specifiche indicazioni relative alla possibilità di qualificazione con riserva.

Quest'ultima, di natura eccezionale, potrà essere concessa a seguito di valutazione istruttoria nei casi in cui ricorrano circostanze oggettive o transitorie che abbiano impedito il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda dovrà essere inoltrata attraverso la procedura telematica prevista, completata dall'invio via PEC dell'apposito modulo e della documentazione giustificativa, comprensiva di una relazione motivata.

Tra gli ulteriori materiali di supporto, anche un documento guida per l'interpretazione del file contenente le gare rilevanti ai fini del punteggio e l'aggiornamento delle FAQ sul portale istituzionale.

Per maggiori informazioni, si rimanda al Comunicato dell'Autorità ([clicca qui](#)).

*** ** *

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO NEGLI APPALTI INTEGRATI SOPRA SOGLIA: L'ANAC CHIARISCE I SOGGETTI ABILITATI

Con il parere n. 26 del 18 giugno 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti su soggetti e modalità di verifica del progetto esecutivo nell'ambito di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.

In particolare, è stato richiesto se la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario, in caso di lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice (€5.538.000) e i 20 milioni di euro, possa essere affidata a soggetti di cui all'art. 66 del Codice, in possesso di un sistema di controllo qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.

La risposta dell'ANAC evidenzia che, in tali casi, la verifica deve essere effettuata esclusivamente da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come previsto dalla lett. a) dell'art. 34, comma 2. È quindi esclusa l'applicazione della lett. b) per gli appalti integrati sopra soglia.

Nella delibera viene richiamato anche l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 3289/2025), secondo cui entrambi i livelli di progettazione – progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo – devono essere sottoposti a verifica da parte dei soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo dell'Autorità ([clicca qui](#)).

*** ** *

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 02/07/2025, n. 5706

Con la sentenza n. 5706/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di equivalenza nelle gare pubbliche e sui limiti entro cui può configurarsi un *aliud pro alio* nell'offerta tecnica, in sede di verifica dell'anomalia.

Il caso riguardava una procedura negoziata per l'affidamento di lavori su infrastrutture idriche. Il secondo classificato contestava l'aggiudicazione, lamentando che l'impresa vincitrice avesse, nella fase di giustificazione dell'anomalia, fatto riferimento a materiali diversi da quelli indicati nell'offerta tecnica originaria.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che non vi fosse prova di una modifica sostanziale dell'offerta e che la stazione appaltante avesse legittimamente ritenuto equivalenti le soluzioni tecniche indicate nei giustificativi. È stata esclusa la sussistenza di un *aliud pro alio*, anche alla luce della documentazione versata in atti.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando che le caratteristiche tecniche dei materiali offerti e giustificati risultavano coincidenti sotto il profilo tipologico, strutturale e funzionale, e che il principio di equivalenza consente l'ammissione di soluzioni tecniche sostanzialmente conformi alla *lex specialis*, purché non alterino l'oggetto del contratto.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/06/2025, n. 5444

Con la sentenza n. 5444/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sui presupposti per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, da ritardo e per perdita di chance nelle procedure ad evidenza pubblica.

La vicenda trae origine da una gara per l'affidamento in concessione di lavori e servizi pubblici, conclusasi con l'annullamento in autotutela dopo un lungo contenzioso e la riattivazione della procedura disposta in sede giurisdizionale.

In primo grado il TAR ha riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione per avere mal gestito la procedura, dichiarando l'illegittimità della clausola di esclusione della responsabilità risarcitoria e liquidando un ristoro limitato a specifiche voci di spesa documentate. Sono state invece respinte le domande relative al danno da ritardo e alla perdita di chance, ritenute prive di adeguato supporto probatorio.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la pronuncia, precisando che la prova del danno da perdita di chance richiede la dimostrazione di una seria probabilità di aggiudicazione, mentre il danno da ritardo è risarcibile solo in presenza della spettanza del bene sostanziale oggetto della procedura. Ribadito, infine, che la sola produzione di quietanze non è sufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento in mancanza di strumenti tracciabili.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#).

*** ** *